



COMUNE DI DRENA

Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

approvato con deliberazione consiliare

n. 24 di data 4 ottobre 2022

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

SOMMARIO:

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 2
Art. 2 - Ordinanze contingibili e urgenti	pag. 2
Art. 3 - Definizioni	pag. 3

TITOLO II - NORME GENERALI

Art. 4 - Modalità del servizio di raccolta	pag. 5
Art. 5 - Conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani	pag. 6
Art. 6 - Contenitori adibiti al conferimento	pag. 7
Art. 7 - Esposizione, ritiro e lavaggio dei contenitori per le utenze non domestiche	pag. 7
Art. 8 - Mancata conformità	pag. 8
Art. 9 - Nuove costruzioni e ristrutturazioni	pag. 9
Art. 10 - Gestione della frazione "verde"	pag. 9
Art. 11 - Gestione della frazione "organico"	pag. 10
Art. 12 - Auto trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)	pag. 10
Art. 13 - Gestione della frazione "carta"	pag. 11
Art. 14 - Gestione della frazione "imballaggi leggeri"	pag. 12
Art. 15 - Gestione della frazione "vetro"	pag. 12
Art. 16 - Gestione della frazione "residuo"	pag. 13
Art. 17 - Centri di raccolta	pag. 13
Art. 18 - Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani	pag. 15
Art. 19 - Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione	pag. 15
Art. 20 - Riduzione e riutilizzo dei rifiuti urbani	pag. 16

TITOLO III - UTENZE DOMESTICHE

Art. 21 - Modalità di conferimento	pag. 16
Art. 22 - Frequenza di raccolta	pag. 17

TITOLO IV - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 23 - Modalità di conferimento	pag. 17
Art. 24 - Frequenza di raccolta	pag. 17
Art. 25 - Raccolta differenziata all'interno delle utenze non domestiche	pag. 18

TITOLO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Sanzioni	pag. 18
Art. 27 - Efficacia	pag. 19

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di espletamento dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento.
2. Il Comune di Drena disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha come oggetto:
 - le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
3. Per quanto non espressamente definito dal regolamento si rimanda alla normativa nazionale e provinciale di settore, in particolare al D.Lgs. n. 152/2006 (codice dell'ambiente) e ss.mm.ii. ed agli allegati L-quater e L-quinques del D.Lgs. 116/2020.

Art. 2 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia di tutela ambientale, la Sindaca o il Sindaco, anche di concerto con il soggetto incaricato del servizio, può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti. Questo anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- **utente: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;**
- **utenza: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;**
- **utenza domestica: quella riferita a locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;**
- **utenza non domestica: quella riferita a luoghi utilizzati o destinati ad usi diversi dalle utenze domestiche;**
- **utenza aggregata: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia ancora possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;**
- **utenza singola: utenza che dispone di una propria dotazione per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuto;**
- **contenitore ad accesso controllato: contenitore accessibile a più utenze dotato di specifica serratura o tessera e corredato da limitatore volumetrico (calotta), in grado di consentire il controllo della frequenza dei conferimenti di ogni utenza per cui è consentito l'accesso. I contenitori ad accesso controllato destinati al rifiuto residuo saranno dotati di misurazione;**
- **isola stradale: aggregato di contenitori posizionato su una piazzola specificamente localizzata su spazio pubblico, costituito da contenitori ad accesso controllato per secco residuo, carta, vetro, organico ed imballaggi leggeri;**
- **centro di raccolta: area presidiata e recintata, attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati di cui al DM 08 aprile 2008 e ss.mm.;**
- **raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;**

- **rifiuto residuo o frazione secca: frazione non riciclabile, ovvero materiali non suscettibili di recupero destinati a smaltimento;**

- **materiali riciclabili: materiali di scarto che possono essere utilizzati nuovamente in processi di produzione ed oggetto di raccolta differenziata;**

- **rifiuti urbani:**

a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. 116/2020;

- **rifiuti organici:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

- **rifiuti alimentari:** tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

- **autocompostaggio:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

- **rifiuti speciali:**

- **i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca;**

- **i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, salvo diversa disciplina;**

- **i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, attività commerciali, di servizio se diversi da quelli di cui alla definizione di rifiuti urbani;**

- **i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti**, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - **i rifiuti derivanti da attività sanitarie;**
 - **i veicoli fuori uso;**
- conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti sono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
 - produttore: l'utente la cui attività ha prodotto i rifiuti;
 - gestore (o ente gestore): è il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ivi inclusi i comuni che gestiscono il servizio in economia;
 - soggetto incaricato del servizio: soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani individuato con procedura ad evidenza pubblica;

TITOLO II - NORME GENERALI

Art. 4 - Modalità del servizio di raccolta

1. Il presente regolamento definisce i servizi di raccolta per i rifiuti urbani attivi sul territorio comunale.
2. Il soggetto incaricato del servizio, in accordo con il Gestore ed il Comune, può attivare le seguenti forme di raccolta:
 - raccolta di prossimità presso le isole ecologiche semi-interrate, ad accesso controllato, per le utenze domestiche e per utenze non domestiche comunque assimilate alle domestiche;
 - raccolta ingombranti su chiamata, a domicilio previo appuntamento tramite numero verde/app/form on line del soggetto incaricato del servizio;
 - raccolta itinerante con conferimento da parte dell'utente direttamente ad orari ed in punti dedicati dove sostano i mezzi del soggetto incaricato del servizio (es. associazioni che svolgono

feste sul territorio comunale);

- conferimento da parte dell'utente presso i centri di raccolta/centri ramaglie.

Art. 5 - Conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuato con modalità e frequenze di raccolta determinate dal Comune di Drena, sentito il Gestore ed il soggetto incaricato del servizio.
2. Il conferimento differenziato dei rifiuti avviene ad opera dell'utente, il quale separa in modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e li conferisce, sempre in maniera distinta, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. Le utenze, domestiche e non domestiche, devono effettuare la differenziazione dei rifiuti urbani separando i seguenti materiali:
 - rifiuto umido organico;
 - rifiuto secco residuo;
 - carta;
 - vetro;
 - imballaggi leggeri;
4. È vietato l'utilizzo dei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani differenziati per lo smaltimento di:
 - rifiuti speciali (ovvero i rifiuti derivanti da attività produttive di industrie ed aziende);
 - rifiuti speciali inerti (es. calcinacci, residui di demolizioni, ecc.);
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - R.A.E.E. (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
 - altri rifiuti per il cui conferimento sono state istituite speciali articolazioni del servizio di

raccolta ovvero specifici servizi integrativi, ovvero tutti i rifiuti che non rientrano fra quelli citati al precedente comma.

5. I contenitori per la differenziazione di specifiche tipologie di rifiuti (pile e batterie, farmaci, abiti, oli esausti, eccetera) sono collocati nei centri di raccolta e, ove possibile, all'interno degli esercizi che commercializzano il prodotto che ha originato il rifiuto, oltre che in luoghi opportunamente individuati.

Art 6 - Contenitori adibiti al conferimento

1. I contenitori consegnati a ciascuna utenza restano di proprietà del Gestore. Gli stessi vengono concessi in custodia al singolo utente e/o agli utenti, per l'esclusivo conferimento dei rifiuti urbani, in conformità al presente regolamento.
2. La dotazione fornita alle utenze domestiche, a seconda che siano singole o che facciano parte di un edificio plurifamiliare, è determinata secondo quanto stabilito dal Gestore.
3. Nel caso in cui il contenitore venga accidentalmente danneggiato o risulti non più funzionale all'uso, l'utenza ha l'obbligo di richiederne la sostituzione all'Ente gestore. Questi provvederà a fornirne un nuovo contenitore, previa richiesta di restituzione di quello danneggiato. Nel caso di furto il Gestore, anche su segnalazione attraverso la società di gestione della T.A.R.I., procede alla riconsegna del contenitore, su presentazione da parte dell'utenza di apposita dichiarazione nella quale emerga l'avvenuta sottrazione indebita del contenitore.

Art. 7 - Esposizione, ritiro e lavaggio dei contenitori per le utenze non domestiche

1. Fatte salve le eccezioni indicate dal presente regolamento, la modalità ordinaria di conferimento per le utenze **non domestiche** prevede l'esposizione dei contenitori da parte dell'utente nell'area concordata con il Gestore e con il soggetto incaricato del servizio, comunque nei pressi dell'utenza, sul piano stradale e nel tratto viario prospiciente all'immobile. Ciò avviene secondo il calendario stabilito dal servizio di raccolta.
2. L'esposizione deve avvenire nei giorni e nelle ore preventivamente comunicati dal soggetto incaricato del servizio e previsti per la specifica frazione di rifiuto secondo il calendario fornito alle utenze non domestiche (presente sul sito della Comunità di Valle). I contenitori per

ciascuna frazione dovranno essere chiusi e allineati, disposti in modo da facilitarne lo svuotamento e da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi.

3. Va evitato il conferimento di rifiuti al di fuori dei contenitori consegnati.
4. Ritiro ed esposizione sono a carico dell'utenza, sia in caso di utenza singola o plurifamiliare. I contenitori, singoli o plurifamiliari, dovranno essere esposti la sera antecedente il giorno di raccolta. A svuotamento effettuato, i bidoni dovranno essere ritirati entro la giornata, riponendoli all'interno della proprietà.
5. Il soggetto incaricato del servizio, secondo necessità tecnico-logistiche e di sicurezza, ha facoltà di chiedere in via formale di esporre i contenitori in punti precisi, generalmente al di fuori della proprietà privata, anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utenza non domestica stessa. Tali disposizioni permangono per il tempo necessario al completamento delle operazioni di raccolta e cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento. L'utente è tenuto a rispettare le disposizioni del soggetto incaricato del servizio.
6. Il lavaggio dei contenitori, con volumetria superiore ai 120 litri, del rifiuto indifferenziato e organico concessi in comodato d'uso è a cura del gestore del servizio; sono previsti n. 3 lavaggi-annui.

Art. 8 - Mancata conformità

1. Nei casi in cui i rifiuti esposti non siano conformi ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, dietro segnalazioni scritte e motivate degli addetti al controllo, il soggetto incaricato del servizio può procedere al non ritiro del sacco o al non svuotamento del contenitore finché questo non sia reso conforme alle modalità di raccolta dell'utenza assegnataria della dotazione.
2. La non conformità è segnalata dal soggetto incaricato del servizio mediante apposizione sul contenitore di specifica comunicazione stabilita in accordo con il Gestore ed il Comune.
3. Per le utenze di edifici plurifamiliari, la non conformità riferita a contenitori comuni all'edificio plurifamiliare è addebitabile agli utenti dell'intero edificio.

Art. 9 - Nuove costruzioni e ristrutturazioni

1. Negli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione e/o nelle ristrutturazioni che comprendano la risistemazione delle aree di pertinenza, devono essere previsti, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, appositi spazi destinati ad ospitare le isole di conferimento di pertinenza ovvero idonee al posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Le aree vanno individuate all'interno della pertinenza delle suddette costruzioni, in proprietà privata e opportunamente recintate, in modo da garantire il decoro dell'edificio e dell'ambiente circostante ed evitando così il conferimento da parte di estranei. A tal fine, deve essere obbligatoriamente sentito il soggetto incaricato del servizio per il rilascio del parere di idoneità di tali aree allo svolgimento del servizio.
3. Le isole di conferimento di pertinenza così allestite devono essere facilmente e liberamente accessibili al soggetto incaricato del servizio e da tutti i soggetti con disabilità motoria e/o sensoriale ridotta, devono inoltre avere dimensioni idonee e sufficienti ad alloggiare i contenitori comuni a tutte le utenze, garantendo allo stesso tempo un'agevole movimentazione degli stessi.

Art. 10 - Gestione della frazione "verde"

1. La raccolta della frazione verde costituita da scarti (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.), provenienti dalla manutenzione di aree a verde (parchi, aiuole e giardini), da parte delle utenze domestiche, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo (quello sull'organico), è effettuata con conferimento diretto da parte del produttore ai centri di raccolta o **eventualmente**, nei periodi e con le modalità definite dal soggetto incaricato del servizio in accordo con il Gestore ed il Comune, presso i punti di raccolta specificamente adibiti.
2. È vietato conferire ai Centri di raccolta materiale verde costituito da scarti verdi (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.), proveniente dalla manutenzione di aree a verde (parchi, aiuole e giardini), da parte delle utenze non domestiche diversi dai rifiuti della manutenzione del verde pubblico.
3. È vietato conferire lo scarto verde all'interno dei contenitori per la raccolta del rifiuto residuo o

l'abbandono del materiale.

4. I rifiuti così raccolti presso i Centri di raccolta sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

Art. 11 - Gestione della frazione "organico"

1. La raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani, costituita da tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle utenze non domestiche (grandi produttori quali: mense, bar, ristoranti, rivendita al dettaglio di frutta e verdura, fiorerie, strutture turistico-alberghiere, ecc.), è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" (per le utenze non domestiche) e presso le isole semi-interrate per le utenze abilitate e le utenze domestiche.
2. A tutte le utenze non domestiche interessate dal servizio sono assegnati in comodato d'uso gratuito da parte del Gestore uno o più contenitori in relazione all'effettiva produzione di rifiuto. Il loro svuotamento avverrà nei giorni prestabiliti, come indicato dal soggetto incaricato del servizio, secondo il calendario prefissato e anticipatamente concordato con le utenze.
3. **Ad ogni utenza domestica viene consegnato specifico contenitore sottolavello ed un congruo numero di sacchi in carta e/o compostabili, che dovranno essere utilizzati per il conferimento presso le campane semi-interrate presenti presso le isole ecologiche.**
4. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

Art. 12 - Auto trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)

1. Al momento il Comune elogia meccanismi di autotrattamento delle frazioni organiche mediante compostaggio domestico, ma non interviene con interventi di riduzione della tariffa. Ciò sarà possibile solo nel momento in cui verrà introdotto il sistema puntuale di identificazione del conferitore con relativo calcolo della tariffa.
2. Per chi pratica il compostaggio domestico ed in futuro potrà beneficiare dello sconto sulla T.A.R.I. non sarà previsto il servizio di raccolta dell'organico. Il servizio potrà essere attivato previa richiesta, da parte dell'utente interessato, alla società incarica di gestire le entrate comunali, di annullamento dello sconto sulla T.A.R.I. di cui beneficia.

3. Ogni utente interessato al compostaggio domestico può eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica (umido e verde) dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare, su terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc..
4. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e collocandolo il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.
5. Non sono ammesse metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possono arrecare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

Art. 13 - Gestione della frazione “carta”

1. La raccolta della frazione carta dei rifiuti urbani comprende giornali, riviste, carta utilizzata da uffici sia privati sia pubblici, e tutti i rifiuti di imballaggio in cartone. Sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, carta ricalcante, contenitori per bevande).
2. La raccolta delle utenze domestiche è effettuata con il sistema di conferimento tramite accesso controllato alle campane seminterrate presso le isole ecologiche o in alternativa presso il centro di raccolta negli orari di apertura dello stesso, secondo le modalità definite dal soggetto incaricato del servizio, in accordo con il Gestore ed il Comune.
3. Per le utenze non domestiche il conferimento avviene tramite servizio “porta a porta”, secondo le modalità definite dal soggetto incaricato del servizio, in accordo con il Gestore ed il Comune.
4. Il cartone è depositato nel contenitore piegato e pressato, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro. Le utenze domestiche nel caso di conferimento di quantitativi di cartoni di dimensioni ingombranti non compatibili con la calotta delle campane seminterrate provvedono alla consegna degli stessi presso il centro di raccolta.

5. È vietato l'utilizzo di contenitori e sacchi di plastica o di altro materiale diverso dalla carta o dal cartone.
6. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

Art. 14 - Gestione della frazione "imballaggi leggeri"

1. Sono oggetto di raccolta tutti gli imballaggi in plastica, alluminio, materiale poliaccoppiato costituito da plastica ed alluminio, materiale ferroso, i poliaccoppiati a base cellulosica (es. cartoni per bevande) e i piatti e bicchieri "usa e getta" in plastica. Tale materiale dovrà essere quanto più possibile pulito e privo di eventuali residui.
2. La raccolta delle frazioni "imballaggi leggeri" è effettuata prevalentemente con il sistema di accesso controllato alle campane seminterrate presenti dentro le isole ecologiche o in alternativa presso il centro di raccolta negli orari di apertura dello stesso.
3. Per le utenze non domestiche, servite dal servizio "porta a porta", il conferimento avviene nei contenitori assegnati, secondo le modalità definite dal soggetto incaricato del servizio, in accordo con il Gestore ed il Comune.
4. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
5. È vietato il conferimento in tale frazione di tutti quei rifiuti che pur essendo in plastica o in metallo non hanno la funzione di imballaggio.

Art. 15 - Gestione della frazione "vetro"

1. Sono oggetto della raccolta tutti gli imballaggi in vetro, quali le bottiglie, i vasetti e tutti i contenitori in genere, indipendentemente dal colore, ad eccezione degli oggetti quali bicchieri, lastre ecc. e di tutti i rifiuti che oltre a vetro, contengano altri materiali estranei.
2. La raccolta è effettuata prevalentemente con il sistema di accesso controllato alle campane seminterrate presenti dentro le isole ecologiche o in alternativa presso il centro di raccolta negli orari di apertura dello stesso.

3. Per le utenze non domestiche, servite dal servizio "porta a porta", il conferimento avviene nei contenitori assegnati, secondo le modalità definite dal soggetto incaricato del servizio, in accordo con il Gestore ed il Comune.
4. È vietato il conferimento in tale frazione di tappi, bicchieri, specchi, prodotti in ceramica, inerti, vetro in lastre e tutto ciò che seppur di vetro non ha la funzione di imballaggio.
5. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

Art. 16 - Gestione della frazione "residuo" secco

1. Per "residuo secco" è da intendersi la frazione della raccolta dei rifiuti comprendente tutto ciò che non rientra nel circuito dei rifiuti riciclabili. Sono esclusi materiali inerti, come gli scarti da costruzione o demolizione.
2. La raccolta della frazione "residuo" dei rifiuti urbani è effettuata con il sistema di accesso controllato alle campane seminterrate presenti dentro le isole ecologiche o in alternativa presso il centro di raccolta negli orari di apertura dello stesso.
3. Per le utenze non domestiche, servite dal servizio "porta a porta", il conferimento avviene nei contenitori assegnati, secondo le modalità definite dal soggetto incaricato del servizio, in accordo con il Gestore ed il Comune.
4. Ciascun contenitore dovrà essere esposto nel punto e nei giorni prestabiliti come indicato dal soggetto incaricato del servizio, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze.
5. I rifiuti così raccolti sono trasportati a idoneo centro per le attività di smaltimento.

Art. 17 – Centri di raccolta

1. Il centro di raccolta è un sito connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti urbani, costituito da una area attrezzata (recintata o custodita), finalizzata al conferimento direttamente da parte degli utenti di rifiuti urbani e loro frazioni. Pertanto, è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta ed è a cura del soggetto incaricato del servizio.

2. I centri di raccolta possono essere di due tipologie:
 - centri di raccolta (CR) di cui al DM 08.04.2008;
 - centro integrato (CI);
3. Le utenze domestiche accedono gratuitamente, tramite tessera sanitaria, a tutti i centri di raccolta (CR e CI, se presente) della Comunità, attenendosi all'orario prefissato dal soggetto incaricato del servizio. L'accesso per le utenze non domestiche può essere disciplinato tramite specifica convenzione tra il Gestore ed il produttore.
4. Al centro di raccolta, oltre alle frazioni di rifiuti servite dal sistema di raccolta rifiuti basato sulle campane seminterrate devono essere conferite di norma i seguenti rifiuti:
 - verde;
 - legno;
 - ingombranti (CER 200307 “sono quei rifiuti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che non entrano nel cassonetto da 120 lt e che non necessitano di essere smontati con alcuno strumento di lavoro. Es: materassi, ombrelloni, divani, poltrone, etc... Non sono rifiuti ingombranti: materassi del salto in alto, scarponi da sci, servizi di piatti, box doccia, porte, etc..”);
 - apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Tali rifiuti possono essere consegnati dalle utenze domestiche sono consegnati anche ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente;
 - olii esausti;
 - inerti (materiale proveniente da piccole demolizioni o interventi effettuati da utenze domestiche), in modeste quantità o in alternativa presso ditte autorizzate nel rispetto della normativa vigente;
 - materiali ferrosi;
 - materiali in plastica rigida;

- rifiuti pericolosi domestici (RUP);
 - abiti;
 - pneumatici;
 - pile e batterie;
5. Al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento il soggetto incaricato del servizio, in accordo con il Gestore ed il Comune di Drena, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento. A tal fine il soggetto incaricato del servizio può avvalersi del centro di raccolta.

Art. 18 - Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani

1. Il soggetto incaricato del servizio effettua la raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti urbani con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale oltre che, in alcuni casi, presso i centri di raccolta.
2. Per tali contenitori valgono le norme previste dal presente regolamento, in particolare:
 - a) le pile e batterie esauste sono conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono posizionati, a richiesta del rivenditore ed a cura del soggetto incaricato del servizio, all'interno dei punti di vendita delle pile e batterie medesime. Tali contenitori possono essere installati anche all'interno di altri luoghi ad alta affluenza di persone;
 - b) i farmaci scaduti, previa separazione della scatola e del foglietto illustrativo che sono conferiti nella frazione carta, sono conferiti in appositi contenitori sistemati di norma all'interno dell'edificio comunale, nei pressi dell'ambulatorio medico, nonché presso il centro di raccolta;
3. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Art. 19 - Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione

1. Il soggetto incaricato del servizio, in collaborazione con il Gestore, CONAI ed il Comune, può

curare opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. Il Gestore ed il Comune possono promuovere anche autonomamente campagne di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti.
3. Ai risultati qualitativi raggiunti, in particolare per la raccolta differenziata, è data pubblicità nelle forme ritenute più adeguate, al fine di rendere partecipi i cittadini. Inoltre, possono essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.
4. Sono inoltre favorite iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo regolamento da parte delle utenze del servizio.

Art. 20 - Riduzione e riutilizzo dei rifiuti urbani

1. Il Gestore ed il Comune incentivano percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte e promuove la cultura del riutilizzo dei beni.
2. A tale scopo il Gestore ed il Comune, in collaborazione con il soggetto incaricato del servizio, i Comitati di partecipazione e le Associazioni di volontariato, promuovono l'organizzazione di iniziative atte a diffondere buone pratiche.
3. Il Gestore ed il Comune possono individuare anche meccanismi di premialità o sconti per promuovere i comportamenti virtuosi.

TITOLO III - UTENZE DOMESTICHE

Art. 21 - Modalità di conferimento

1. Il conferimento per le utenze domestiche avviene tramite accesso controllato alle tre isole ecologiche con campane seminterrate posizionate nel comune (Via Don Camillo Corradini, Via Segantini e Via di San Carlo). Per eventi o periodi definiti dal Comune, può essere attivato un servizio di consegna presso i mezzi del soggetto incaricato del servizio, in punti di raccolta

specificamente individuati.

Art. 22 - Frequenza di raccolta

1. La frequenza di raccolta per le utenze domestiche in ambito urbano è definita secondo quanto indicato nel calendario previsto dall'ente gestore.

TITOLO IV - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 23 - Modalità di conferimento

1. Il conferimento per le utenze non domestiche avviene secondo la modalità della raccolta "porta a porta", secondo le modalità concordate con il soggetto incaricato del servizio e previa individuazione di apposito spazio per la collocazione dei mastelli e dei contenitori.
2. Per le **utenze non domestiche** e le attività economiche che si trovino nell'impossibilità di dotarsi degli appositi contenitori, in relazione alla mancanza di spazio o per l'esigua produzione di rifiuti, e previo accordo con il soggetto incaricato del servizio e con il Comune, può essere concesso il conferimento tramite accesso controllato alle isole ecologiche interrate.
3. I contenitori dovranno essere custoditi all'interno della proprietà dell'utenza non domestica e collocati sulla strada pubblica, **secondo le modalità indicate all'art. 7**, solamente nelle giornate stabilite per la raccolta, con ritiro a svuotamento avvenuto.
4. In deroga alla modalità di esposizione ordinaria, il soggetto incaricato del servizio potrà accedere su suolo privato dell'utenza non domestica per effettuare lo svuotamento dei contenitori solo a seguito del rilascio di una liberatoria, il cui fac-simile è fornito dal medesimo soggetto incaricato del servizio. Le modalità di esposizione sono da concordarsi con il soggetto incaricato del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici dell'area.

Art. 24 - Frequenza di raccolta

1. La frequenza di raccolta per le utenze non domestiche varia a seconda del periodo dell'anno secondo il calendario predisposto dall'ente gestore.

Art. 25 - Raccolta differenziata all'interno delle utenze non domestiche

1. Il produttore attua la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento. Il titolare o un suo delegato adottano tutti gli accorgimenti necessari per organizzare al meglio la raccolta differenziata all'interno della propria attività e sensibilizzano i propri dipendenti, compresi gli eventuali addetti alle pulizie, in merito alle corrette modalità di differenziazione dei rifiuti.
2. Nelle attività in cui vi sia affluenza di utenti esterni come enti pubblici, impianti sportivi, ecc., devono essere previsti idonei contenitori per effettuare la raccolta differenziata ed adeguata informativa.
3. I gestori di pubblici esercizi, quali i bar, gli alberghi, i ristoranti, le pizzerie, le pizze al taglio e i chioschi e simili, promuovono la raccolta differenziata sull'area occupata dalla propria attività e rendono disponibili alla clientela idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

TITOLO V – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e da altre normative di settore, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie come stabilite nella tabella riportata dal presente articolo.

UTENZE DOMESTICHE		
violazione	Importo minimo	Importo massimo
utilizzo dispositivi per la raccolta dei rifiuti non conformi alle disposizioni;	25,00 euro	150,00 euro
scorretto conferimento dei rifiuti e mancata conformità ai criteri di differenziazione;		
mancato rispetto del calendario ed orario di raccolta		
collocazione non idonea dei contenitori		
inadeguata gestione del compostaggio domestico e collocazione non idonea (art. 12)		

abbandono rifiuti	50,00 euro	300,00 euro
UTENZE NON DOMESTICHE		
violazione	Importo minimo	Importo massimo
utilizzo di dispositivi per la raccolta dei rifiuti non conformi alle disposizioni; scorretto conferimento dei rifiuti e mancata conformità ai criteri di differenziazione; mancato rispetto del calendario ed orario di raccolta collocazione non idonea dei contenitori mancato lavaggio dei contenitori	50,00 euro	300,00 euro
abbandono rifiuti	80,00 euro	500,00 euro

2. I controlli e le sanzioni sono in capo alla Polizia locale ed agli organi di controllo competenti.
3. Il Comune potrà provvedere, nell'ambito delle disposizioni di Legge vigenti, all'istituzione di ulteriori soggetti preventivamente formati, appositamente individuati con Decreto del Sindaco/a, cui affidare i medesimi poteri di controllo e/o accertamento, affidati alla Polizia Locale.

Art. 27 – Efficacia

1. Sono considerate abrogate tutte le disposizioni comunali incompatibili ovvero contrastanti con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore:
 - a) per le utenze non domestiche ad esecutività della Delibera di approvazione;
 - b) per le utenze domestiche secondo la previsione di collocazione del sistema di accesso alle campane controllato (lettore scheda di conferimento) su indicazioni dell'Ente gestore.

